

Vademecum sul regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici

Inquadramento generale

In forza degli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, richiamati dall'art. 53, c. 1, D.lgs. n. 165/2001, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento della **libera professione**, consentito ai **docenti** previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di **lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50%** di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (cfr. artt. 39, c. 9 e 58, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 rispettivamente per il personale docente e ATA). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono comunque implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta volta a tal fine elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto. Si segnala tuttavia che, su quest'ultimo punto, l'USR Campania ha assunto una posizione divergente (cfr. nota prot. n. 33274 del 01/09/2022)

Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici non possono comunque svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o **previamente autorizzati** dall'amministrazione di appartenenza. A tal fine il dirigente scolastico valuta i seguenti profili: a) occasionalità/abitualità dell'incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio.

Fanno eccezione le cosiddette **attività libere**, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D.lgs. n. 165/2001):

- *collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili*
- *utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali*
- *partecipazione a convegni e seminari*
- *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate*
- *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo*
- *incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita*

- *attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica*
- *prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva*

Presenza di servizio – in occasione della presenza di servizio del personale a t.i./t.d.:

- il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola
- è necessario che il dipendente, in quella sede, dichiari tutte le attività aggiuntive in essere poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso. A questo proposito, vale la pena ricordare che la recente sentenza della Corte di cassazione, sez. civ., 17/07/2025, n. 19904 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assunzione, da parte di un’insegnante [...], dell’incarico di amministratore unico di una cooperativa a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, dal quale deriva anche il ruolo di coordinatrice per le attività educative e didattiche di una scuola paritaria gestita dalla medesima cooperativa, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 anche in caso di gratuità, trattandosi di un incarico extraistituzionale che non rientra nell’ambito di applicazione del comma 6 del citato art. 53, dovendosi verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, pure con riferimento alla possibile esistenza di conflitti d’interesse”*. Del resto, l’obbligo di comunicare anche la sola appartenenza ad associazioni od organizzazioni discende dall’art. 5 DPR n. 62/2013, secondo cui: *“Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.”*

Conseguenze:

- se il dipendente svolge una attività incompatibile, **NON può assumere l’impiego alle dipendenze della scuola**
- **non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell’aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time**, poiché la sussistenza di un’attività incompatibile impedisce l’instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola (cfr. anche la sentenza della Corte di cassazione, sez. lav., 16/07/2025, n. 19732)
- la dichiarazione ex DPR n. 445/2000, se non veritiera, fa sorgere in capo al dichiarante una responsabilità penale, rispetto alla quale il dirigente ha obbligo di denuncia
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, c. 7, D.lgs. n. 165/2001)

Personale ATA

Dato che l’art. 508 del TU istruzione è riferito al solo personale docente, quello ATA può svolgere una libera professione **solo se** titolare di un rapporto di lavoro *part time* con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Casi specifici

<u>TIPOLOGIA DI RAPPORTO ESTERNO</u>	<u>Compatibile previa autorizzazione</u>	<u>Non compatibile</u>	<u>Da valutare caso per caso</u>	Riferimenti normativi
Attività imprenditoriale individuale		X		- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957
Assunzione di <u>cariche</u> in società di capitali a fini di lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl...)		X		- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957
Titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc)		X		- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957
Qualità di socio accomandatario		X		- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957
Qualità di socio accomandante	X			- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957
Esercizio del commercio		X		- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957
Assunzione di impieghi alle dipendenze di privati con contratti di lavoro subordinato		X		Tranne il caso di dipendente <i>part time</i> non superiore al 50%
Docenza all'Università o nei confronti di dipendenti pubblici	X Senza autorizzazione			- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001
Collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili	X Senza autorizzazione			- art. 53 del D.lgs. n. 165/2001
Libera professione e "professioni non regolamentate"	X Solo per docenti (anche <i>full time</i>) e personale ATA in <i>part time</i> non superiore al 50%			- art. 508 del D.lgs. n. 297/1994 - legge n. 4/2013
Assunzione di cariche sociali in società cooperative (anche	X			- art. 61 del DPR n. 3/1957

costituite, ad esempio, per l'edilizia popolare)				- Circolare della Funzione Pubblica n. 6/1997
Esercizio dell'impresa agricola		X		- Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 27420 del 01/12/2020 - Circolare della Funzione Pubblica n. 6/1997 (difforme da Cassazione citata)
Esercizio dell'impresa familiare			X Non compatibile se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità	
Lavoro sportivo	X Senza autorizzazione nel solo caso in cui l'importo complessivo delle prestazioni non superi 5.000 euro annui			- art. 25, c. 6 del D.lgs. n. 36/2021 - DM 10/11/2023 <i>Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>
Scuola Guida			X Non compatibile se l'impegno è continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità	- legge n. 4/2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC-vedi sopra)
Co.co.co. presso Università e Centri di Ricerca	X			- legge n. 240/2010
Bed & Breakfast			X Occorre valutare se vi è esercizio di attività	Risoluzioni Ministero delle Finanze: - n. 180/e del 14/12/1981 - n. 155 del 13/10/2000

			imprenditoriale alla luce della normativa regionale sul turismo e sulle strutture ricettive	
--	--	--	---	--